

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 176/01/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza notificata alla controparte e depositata il 29.7.2011 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bergamo ha richiesto a norma dell'art.22 del d.lgs. n. 472/1997 l'autorizzazione alla iscrizione di ipoteca sui beni mobili registrati (autocarro e autoveicolo) e su beni immobili specificamente descritti nella allegata istanza, appartenenti a Ta. An. titolare della omonima ditta individuale con domicilio fiscale in Seriate via Cesare Battisti 12, operante nel settore delle altre attività di servizi non altrove classificati. Parte istante assume la sussistenza del requisito di fondatezza del diritto di credito erariale desumibile dalle circostanze evidenziate nel p.v. di constatazione redatto dalla G.d.F. in data 4.12.2009, a seguito del quale sono stati emessi nei confronti della ditta individuale Ta. An. tre avvisi di accertamento anni di imposta 2005, 2006 e 2007 per omesso versamento di Irpef, Irap ed Iva, oltre a interessi e sanzioni, per complessivi euro 120.882,50; assume che il periculum in mora è desumibile dalla insufficienza del patrimonio del debitore rispetto alla entità del credito erariale.

Ta. An. ha depositato memoria difensiva con la quale chiede il rigetto dell'istanza per i seguenti motivi: irreparabilità del danno cagionato dalla eventuale adozione del provvedimento cautelare richiesto con particolare riguardo all'autocarro costituente strumento di lavoro; ribadisce che la quantità di materiale ferroso effettivamente ceduto a Metal Berg srl è di gran lunga inferiore a quanto attestato nelle autofatturazioni da lui sottoscritte; evidenzia il mancato compimento di atti diretti a spogliarsi dei propri beni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva: sussistono le condizioni previste dall'art. 22 d.lgs. n. 472/1997 per l'applicazione della misura cautelare richiesta (ipoteca). Con riguardo al requisito del "fumus boni iuris", che in sede di delibazione sommario propria del procedimento cautelare sostituisce il requisito della prova piena della fondatezza della pretesa impositiva, si rileva che dal citato p.v. di constatazione e succedanei avvisi di accertamento risulta che Ta. An., pur essendo titolare di omonima ditta individuale operante nel settore "altre attività di servizi", agendo nella dichiarata qualità di "privato cittadino" ha svolto l'attività di raccoglitore ambulante di rottami metallici conferiti a Metal Berg srl nei seguenti quantitativi: 49,449 tonnellate nell'anno 2005 incassando denaro contante per euro 55.419; tonnellate 24,84 nell'anno 2006 incassando denaro contante per euro 52.269; tonnellate 17,769 nell'anno 2007 incassando denaro contante per euro 23.547. L'ingente quantità di materiali ferrosi raccolti e conferiti da Ta. An. appare incompatibile con la dichiarata attività di "privato" raccoglitore ambulante di carta e rottami, tipicamente svolta da soggetti in condizioni di marginalità ed al fine di conseguire un sostentamento economico minimo; per converso emerge la natura strumentale del ricorso al conferimento dei rifiuti metallici nella veste di "privato", motivata dalla possibilità di utilizzare il regime della autofatturazione a norma dell'art. 74 d.p.r. n. 633/1972, per cui la fattura che non può essere emessa dal "privato cittadino" viene emessa dallo stesso imprenditore acquirente (nella specie Metal Berg srl) che in tal modo è esonerato dall'obbligo di verificare la provenienza del rifiuto in applicazione della normativa ambientale sulla "tracciabilità" dei rifiuti speciali. Appare pertanto fondata la conclusione dell'Ufficio secondo cui Ta. An. ha svolto una attività professionale, costante ed abituale, di raccolta e successiva vendita di materiali ferrosi di scarto raccolti presso terzi, costituente ai fini fiscali attività di impresa a norma dell'art. 55 d.p.r. n. 917/1986, con conseguente assoggettamento alle imposte Irpef, Irap ed Iva.

Non è credibile che Ta. An. abbia sottoscritto "in bianco" le autofatture rilasciate da Metal Berg, contenenti tra l'altro l'indicazione del corrispettivo pagato. Non ha ragion d'essere l'allegazione del pregiudizio irreparabile conseguente al fatto che la misura richiesta colpirebbe anche l'autocarro usato per lo svolgimento dell'attività lavorativa, considerato che la misura cautelare richiesta non è il sequestro conservativo ma l'iscrizione di ipoteca.

Il periculum in mora deriva dalla entità del debito erariale raffrontato al patrimonio apparente del debitore.

p.q.m.

autorizza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bergamo ad iscrivere ipoteca sui beni immobili e sui beni mobili registrati appartenenti a Ta. An., specificati nella istanza presentata, sino alla concorrenza della somma di euro 120.882,50.